



Determina N. 58 del Segretario Generale del 08/05/2015

UFFICIO: Ufficio Provveditorato

OGGETTO Prolungamento della scadenza del contratto di noleggio autovettura operativa, stipulato tramite convenzione Consip "autoveicoli in noleggio 8 - lotto 1".

IL SEGRETARIO GENERALE

- richiamato il D.Lgs. n. 29/1993, nonché il successivo D.Lgs. n. 165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 05.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001;
- vista la delibera di Giunta n. 182 del 28.11.2013, con la quale viene ridefinito l'organigramma dell'Ente con decorrenza 01.01.2014, articolato in tre aree direzionali: Amministrativa, Regolazione del mercato – Registro imprese, Sviluppo economico;
- visto l'art.13 del D.P.R. n. 254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n. 37 del 28.10.2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014/2018;
- vista la delibera di Consiglio n. 35 del 17.12.2014 di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2015;
- vista la delibera di Consiglio n. 36 del 17.12.2014 di approvazione del preventivo e del budget per l'esercizio 2015;
- vista la determina del Segretario generale n. 1 dell'08.01.2015 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei budget 2015;
- richiamato l'art. 47, comma 1 del D.P.R. n. 254/05 che dispone tra l'altro, che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel caso il Segretario generale;
- visto il nuovo regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia approvato dalla Giunta della Camera con la deliberazione n. 92 del 20.06.2011 e ratificato dal Consiglio con deliberazione n. 40 del 12.07.2011;
- viste le delibere di Giunta n. 157 del 24 ottobre 2011 e n. 78 del 6 maggio 2014, riguardanti la modifica del regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia, adeguandolo ai limiti di legge circa gli affidamenti diretti riguardanti i servizi e le forniture di cui all'art.125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e alle modifiche apportate dai D.L. n. 52/2012, D.L. n. 83/2012 e D.L. n. 95/2012;
- visto e considerato il così detto "Decreto Sviluppo" che ha convertito con modifiche il D.L. 13 Maggio 2011 n. 70 ed in particolar modo l'art.4 comma 2, lettera m-bis e comma 14-bis;
- vista la nota n. 1251/2011 della Commissione europea del 30.11.2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;



- visto il D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004” come modificato dal D.L.12 Maggio 2006 n. 173 convertito nella Legge 12 luglio 2006 n. 228;
- visto il D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- visto l'art.7 comma 1 e 2 del D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 con cui si dispone l'obbligo di ricorso per le forniture sotto soglia comunitaria al MePA;
- visto il D.L. n. 179/2012 convertito nella L.221/2012 all'art.6 sui contratti delle Pubbliche Amministrazioni; all'art.9-bis sugli acquisti di software da parte delle P.A. e all'art.33-ter sull'anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
- visto il D.Lgs. n. 231/2002 modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 sui ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- vista la L.n. 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica amministrazione;
- visti gli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture;
- vista la Legge di stabilità n.228/2012 nella parte relativa ad acquisti e locazione di immobili, ad acquisti di mobili e arredi da parte delle Pubbliche amministrazioni e ad acquisti e noleggi di autovetture;
- visto l'ordinativo di fornitura inviato a Axus Italiana S.r.l. di Roma, ora ALD Automotive Italia S.r.l. di Roma, il 25.03.2010 con prot.4286 per il noleggio di n.1 autovettura operativa per un periodo di 60 mesi tramite convenzione Consip "autoveicoli in noleggio 8 - lotto 1";
- rilevato che il fornitore ha reso disponibile l'autovettura per il ritiro a partire dal 26.05.2010 e che la scadenza del contratto di noleggio è il 25.05.2015;
- esaminato l'art.5 comma 2 della convenzione Consip "autoveicoli in noleggio 8 - lotto 1" con cui si definisce che la durata prevista nei singoli contratti di fornitura può essere eventualmente prolungata in base a quanto stabilito al paragrafo 2.15 del Capitolato Tecnico per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza del contratto in essere, previa richiesta dell'Amministrazione contraente;
- rilevato che l'Ente camerale ha a disposizione attualmente per l'effettuazione dei propri servizi una sola autovettura di proprietà (oltre quella a noleggio);
- evidenziato che il D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito dalla L.30 ottobre 2013 n.255, all'art.1 prolunga di un anno (fino al 31.12.2015) il divieto per le amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto autovetture;
- evidenziato che con la riconsegna dell'autovettura a noleggio al fornitore, in seguito alla conclusione del contratto al 25.05.2015, sarebbe notevolmente compromessa l'attività istituzionale espletata dall'Ufficio Metrico che, per il suo completo svolgimento, necessita anche dell'autovettura di proprietà camerale;
- appurato che, per il prolungamento della durata del contratto, il canone di noleggio non subirà aumenti con eccezione di un eventuale aggiornamento in base al tasso di inflazione ISTAT;
- verificata la disponibilità finanziaria di Euro 3.875,50 nel budget 2015 n.2 nel conto 325081 cdc BC03 per il noleggio di una autovettura come indicato nella determinazione del Dirigente n.8 del 14.01.2015, importo ritenuto congruo a copertura anche delle spese relative al periodo di prolungamento del noleggio;
- ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di prolungamento del contratto in essere per il servizio di noleggio autovetture per un periodo di 6 mesi per consentire la regolare attività dell'Ufficio Metrico camerale, così come previsto dalla convenzione Consip "autoveicoli in noleggio 8 - lotto 1";
- per le motivazioni citate in premessa;



Camera di Commercio
Ravenna

determina

di prolungare la durata del contratto di noleggio di una autovettura stipulato nel marzo 2010 tramite convenzione Consip per un periodo di sei mesi e precisamente fino alla data del 25 novembre 2015, al fine di consentire l'attività istituzionale dell'Ufficio Metrico;

Ravenna 08/05/2015

Documento Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi